R.G. 12-3/2016

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, composto dai sigg. Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi Presidente

Dott. Raffaele Agostini GIUDICE

Dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visti gli atti della causa n. 12-3/2016, avente ad oggetto l'omologazione del concordato fallimentare proposto con ricorso in data 8.1.2019 dalla , rappresentata e assistita dall'Avv. , in relazione al fallimento del socio illimitatamente responsabile fallito per effetto del fallimento della società " trasformata in " e dei soci " e " ", dichiarato con sentenza n. 12 dell'8.3.2016;

Vista la proposta di concordato presentata, ai sensi dell'art. 124 L.F., in data 8.1.2019 dalla :

Visti i pareri favorevoli espressi, al riguardo, dal Curatore in data 21.1.2019, e dal Comitato dei Creditori, in data 6.2.2019;

Visto il decreto emesso dal G.D. in data 27.2.2019 con il quale veniva fissato il termine per le eventuali dichiarazioni di dissenso;

Rilevato che il curatore ha provveduto a dare comunicazione della predetta proposta, dei pareri e del citato decreto alla società fallita, ai soci falliti, a tutti i creditori ammessi al passivo, tramite pec e contestuale deposito in Cancelleria;

Vista la relazione del curatore sull'esito della votazione in data 25.3.2019;

Visto il decreto del G.D, depositato in data 4.4.2019, con il quale veniva dichiarata approvata la proposta concordataria, disponendo che ne fosse data comunicazione alla proponente, affinché richiedesse l'omologazione del concordato, alla società fallita e al

comitato dei creditori e veniva dichiarato aperto il giudizio di omologazione, fissando il termine del 29.4.2019 per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori o del curatore di una relazione motivata;

Vista la relazione definitiva del curatore del 6.5.2019;

Visto il provvedimento con il quale veniva fissata l'udienza del 13.6.2019 per l'omologazione del concordato;

Udite le relazioni del Giudice Relatore, nonché le deduzioni e conclusioni delle parti nell'udienza del 13.6.2019;

OSSERVA

La procedura si è svolta regolarmente ed è stata raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato. La proposta ha riportato il parere favorevole del curatore e del comitato dei creditori e ha ottenuto il consenso della prescritta maggioranza dei creditori aventi diritto al voto, non essendo peraltro pervenuta alcuna opposizione. Com'è noto, qualora nel termine prefissato non pervengano opposizioni, il Tribunale deve solo verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione non potendo, invece, entrare nel merito della proposta e valutarne la convenienza rispetto alla prosecuzione della procedura fallimentare atteso che tale valutazione è demandata al giudizio dei creditori concorrenti (cfr. Trib. Udine 18 maggio 2012).

Ciò posto, giova preliminarmente rilevare che la ha proposto un concordato fallimentare ai sensi del combinato disposto degli artt. 124 e 154 L.F. limitatamente alla posizione di , quale socio illimitatamente responsabile della " trasformata in " ".

Si pone, quindi, la questione della legittimità di una proposta di concordato fallimentare avanzata da un terzo in relazione alla posizione del socio illimitatamente responsabile e, quindi, per il solo suo fallimento personale, state la formulazione dell'art. 154 L.F. che letteralmente prevede che "ciascun socio" possa proporre un concordato preventivo in relazione al proprio fallimento, così (almeno apparentemente) definendo i soggetti (*rectius* l'unico soggetto) cui tale legittimazione spetta. Ciononostante, deve invece ritenersi che la base normativa richiamata nella proposta in esame sia corretta e che la stessa si ricavi dal combinato disposto degli articoli 124 e 154 L.F.

Come già evidenziato, infatti, l'art. 154 L.F. riconosce al socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito la facoltà "di proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento". La disposizione va letta, anche sistematicamente, in relazione all'art. 147 L.F. per cui al socio che venga dichiarato fallito per estensione è poi attribuita la facoltà di chiudere la procedura tramite un concordato fallimentare (così Cass., 01.07.1992, n. 8097). Ebbene, per quanto rileva in questa sede, deve constatarsi che, letteralmente, l'art. 154 L.F. non fa riferimento alla possibilità che detta proposta provenga da un creditore o da un terzo.

Nondimeno, se si ha riguardo alla *ratio* sottesa alla disciplina del concordato fallimentare e, in particolare, alla formulazione dell'art. 124 L.F. che, specie dopo la Riforma del 2006, disvela la volontà del legislatore di favorire il superamento dell'insolvenza e della crisi e la chiusura del fallimento attraverso soluzioni concordate (secondo precise maggioranze e previa omologa da parte del Tribunale) proprio allargando la platea dei soggetti legittimati a proporle, sembra potersi concludere, invece, nel senso che non vi sono ostacoli di carattere normativo e/o sistematico all'ammissibilità della proposta di concordato fallimentare formulata da un terzo in relazione al solo fallimento del socio, analogamente a quanto previsto proprio dall'art. 124 L.F.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, potrebbe ipotizzarsi, peraltro, che il testo dell'art. 154 L.F., proprio sotto il profilo della legittimazione a proporre il concordato fallimentare, risenta di un difetto di coordinamento con il nuovo testo dell'art. 124 L.F., come sostituito con il d.lgs. 5/2006, e che sia, piuttosto, un retaggio riflesso della precedente normativa che attribuiva solamente al fallito la legittimazione a proporre il concordato fallimentare (e, conseguente, solo al socio in relazione al proprio fallimento).

Conclusivamente, si ritiene che la proposta di concordato fallimentare avanzata dalla sia, sotto il profilo testé richiamato, legittima dovendosi avere riguardo all'esigenza primaria di agevolare la chiusura della procedura fallimentare in modo rapido e conveniente per i creditori.

Tanto debitamente premesso, venendo al contenuto della proposta, questa prevede 1) l'acquisto da parte della società proponente al prezzo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) dell'immobile di proprietà del socio fallito sito , con accollo da parte del proponente medesimo di tutti i costi e gli oneri per il

trasferimento di detto bene; 2) la destinazione al soddisfacimento dei creditori della quota di proprietà di 1/3 dell'immobile sito nel Comune di , via .

L'attivo concordatario sarà destinato al soddisfacimento parziale dell'unico creditore . titolare di un credito in parte privilegiato (per euro) e in parte chirografario (per euro). A fronte di una invariata percentuale di soddisfacimento (pari a zero) della componente chirografaria di detto credito, la proposta offre un soddisfacimento della componente privilegiata di tale credito in misura percentualmente superiore rispetto a quello atteso nell'ambito della procedura fallimentare, tenuto conto del valore del bene, della circostanza che lo stesso si trova e dell'alea connessa all'andamento del mercato immobiliare.

La proposta indica, poi, che il pagamento della somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) sarà effettuato entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, alla cui emanazione la stessa è condizionata, a fronte del trasferimento in favore della del solo bene dell'attivo fallimentare costituito dall'immobile sito , con la precisazione che i costi legati a tale trasferimento saranno a carico della proponente medesima.

La proposta di concordato fallimentare sottoposta ai creditori appare attendibile e sostenibile. In proposito è sufficiente richiamare quanto già osservato dal Curatore nel proprio parere e ribadito all'udienza del 10 maggio 2018.

Tanto osservato,

Ritenuto che la proposta di concordato sia legittima e che vada, pertanto, omologata;

Ritenuto, in ordine alle modalità di esecuzione del concordato e, in particolare, alle modalità di trasferimento del bene e incasso del prezzo nonché di soddisfacimento dell'unico creditore, che si debbano richiamare le indicazioni contenute nei pareri del curatore e del comitato dei creditori, da integrarsi, ove necessario, con provvedimento del Giudice Delegato;

Ritenuto opportuno autorizzare sin d'ora il curatore ad eseguire il trasferimento immobiliare in favore della società proponente, non appena divenuto definitivo il presente decreto di omologa, nonché autorizzare il Giudice Delegato all'adozione dei provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

P.Q.M.

Verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione;

Visti gli artt.129, 130 e 154 L.F.;

OMOLOGA

Il concordato fallimentare proposto dalla (c.f.), con sede in via , in relazione al fallimento del socio illimitatamente responsabile dichiarato con sentenza n. del ;

CONFERMA

Per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato le modalità e le tempistiche indicate nella proposta in disamina e dal Curatore nel proprio parere;

MANDA

Per l'esecuzione dei pagamenti al curatore;

AUTORIZZA

Il curatore a trasferire alla (c.f.), con sede in , Via , a mezzo atto notarile e con oneri e spese completamente a carico della stessa, il bene immobile dell'attivo della procedura sito previo integrale versamento del prezzo stabilito nella proposta concordataria;

AUTORIZZA

Il Giudice Delegato ad emettere, se del caso, i provvedimenti di cui all' art. 136, co. 2, L.F. nonché gli ulteriori provvedimenti di cui all' art. 136, co. 3, L.F. e, in ogni caso, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

MANDA

Alla cancelleria di comunicare il presente decreto a norma dell'art. 17 L.F.

Così deciso in Ascoli Piceno nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2019.

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Calvaresi

IL GIUDICE Rel.-Est.

Dott.ssa Francesca Calagna